

REGOLAMENTO ELETTORALE E DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea elettiva della Federazione è convocata dalla F.I.G.C. almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.

La convocazione è effettuata mediante Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, e mediante successiva PEC trasmessa ai Delegati Assembleari almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 274 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Calcio Serie A (Lega Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti e dei tecnici secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

Lega Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	20 Delegati
Lega Pro	57 Delegati
LND	99 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società o loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio Federale. I Delegati per gli atleti e per i tecnici sono quelli eletti dagli atleti e dai tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), approvati dal Consiglio Federale.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati Lega Serie A	4,644
20 Delegati LNP Serie B	1,548
57 Delegati Lega Pro	1,086
99 Delegati LND	1,772
52 Delegati Atleti	1,984
26 Delegati Tecnici	1,984

Art. 3 - Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 138 Delegati che rappresentino almeno 259 voti assembleari e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 96 Delegati che rappresentino almeno 172 voti assembleari.

2. In conformità all'art. 20, comma 7, dello Statuto, le operazioni di verifica poteri sono svolte da apposita Commissione, il cui Presidente è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione, nominata dalla Federazione.

3. Le operazioni di verifica poteri relative alle Assemblee, per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte dalla medesima Commissione di cui al comma 2.

Le operazioni di scrutinio dei voti relative alle Assemblee, per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte da apposita Commissione nominata dalla Federazione.

Art. 4 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. Il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

4. Il Presidente dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti è eletto con votazione palese dai Delegati delle stesse, d'intesa con la Federazione.

Art. 5 - Oggetto delle votazioni

1. In conformità allo Statuto Federale l'Assemblea Federale elegge il Presidente Federale. In occasione dell'Assemblea Federale sono altresì eletti i Consiglieri Federali da parte delle Leghe e da parte degli Atleti e dei Tecnici.

2. Preliminarmente alle votazioni per l'elezione del Presidente Federale, vengono eletti i Consiglieri Federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché i Consiglieri Federali da parte

degli atleti e dei tecnici, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e approvati dal Consiglio Federale.

3. Dopo le Assemblee per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche, che non possono avere una durata superiore alle tre ore, scadute le quali devono essere dichiarate chiuse, si aprono i lavori dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 24, comma 5, dello Statuto.

Art. 6 - Presentazione delle Candidature a Presidente Federale ed a Consigliere Federale

1. In conformità all'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale i candidati all'elezione di Presidente Federale e di Consigliere Federale, diverso dai membri di diritto, devono presentare la candidatura alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e le candidature devono essere pubblicate sul sito federale, con link diretto dalla homepage, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale

Le candidature a Presidente Federale devono essere presentate utilizzando il modello allegato ed essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accREDITO della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

I Delegati Assembleari che intendano accREDITARE il candidato alla Presidenza Federale devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

3. Modalità di presentazione delle candidature ed elezione alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche

3.1 Consiglieri in rappresentanza della Lega Serie A

La Lega Calcio Serie A esprime quattro Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Calcio Serie A è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L’elezione dei tre Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nell’Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l’elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.2 Consiglieri in rappresentanza della LNP Serie B

La Lega Nazionale Professionisti Serie B esprime due Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L’elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, avviene nell’Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l’elezione del Consigliere Federale, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.3 Consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico

La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime due Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, avviene nell'Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell'Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l'elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l'elezione del Consigliere Federale, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.4 Consiglieri in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti esprime sei Consiglieri Federali, di cui due Consiglieri Federali nazionali, tre Consiglieri Federali d'Area della LND (in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza) e il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale coloro che abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) per i Consiglieri Federali d'area della L.N.D.: designazione da parte di 1 Comitato dell'area di appartenenza;
- b) per i Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L’elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nell’Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale.

Per l’elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d’area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell’area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all’Assemblea.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire l’elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

3.5 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

I Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti vengono eletti nel numero di quattro dai Delegati degli atleti componenti l’Assemblea Federale, due in rappresentanza degli atleti professionisti e due in rappresentanza degli atleti dilettanti.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

La convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, con indicazione dello status dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell’applicazione dell’art. 26 dello Statuto. Lo status è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l’art. 29, comma 1, ultimo capoverso, dello Statuto Federale ed il candidato potrà presentarsi per l’una o l’altra categoria (professionistica o dilettantistica) purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Per la presentazione della candidatura dovrà essere utilizzato il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di 3 Delegati Assembleari degli atleti. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, dei candidati rispettivamente per l'elezione:

- di due atleti dilettanti
- di due atleti professionisti

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati degli atleti votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due atleti dilettanti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due atleti professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire l'elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.6 Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici vengono eletti nel numero di due dai Delegati dei Tecnici, uno in rappresentanza dei tecnici professionisti e uno in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici coloro che abbiano ottenuto la designazione di 2 tra i Delegati Assembleari appartenenti alla categoria. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei tecnici professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri Federali della propria categoria (professionisti o dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei dilettanti. Per questa elezione i Delegati dilettanti possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata, elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei professionisti. Per questa elezione i Delegati professionisti possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere Federale di genere maschile ed un Consigliere Federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire l'elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale

1. In sede assembleare il Commissario Straordinario, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
3. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due Delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
4. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 8 - Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Maggioranze deliberative per l'elezione del Presidente Federale

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto.

In presenza di più di due candidati, se nessuno all'esito del primo scrutinio risulta eletto, si procede sino a due turni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 10 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti delle Leghe e delle Componenti tecniche.